



**L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza**

presenta:

CICLO DI SEMINARI IN MATERIA DI ARBITRATO
da remoto su piattaforma FAAD dell'Unione Triveneta

III Incontro - **14 luglio 2026**, ore 15.00 - 18.00

Il procedimento arbitrale.

**Le regole e la flessibilità della procedura. Domanda e risposta. Discovery.
Misure cautelari e arbitrato. Differenze con il giudizio ordinario e questioni incidentali.**

**avv. Jacopo Monaci Naldini
avv. Domenico Lucarini
avv. prof. Davide Corraro**

introduce e coordina: avv. Michele Russolo
Vicepresidente dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

3 crediti formativi in materia civile

MISURE CAUTELARI ED ARBITRATO

**Avvocato
Domenico Lucarini**

Art. 818 cpc: Provvedimenti cautelari

“Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies.”

Avvocato Domenico Lucarini

La tutela cautelare e l'art. 818 cpc ante riforma

L'art. 818 cpc pre riforma del 2022 recitava: *“Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge”*.

La ratio della norma era basata sulla indiscussa carenza del potere di coercizione in capo agli arbitri, relegati al perimetro dell'autonomia privata e assai distanti dalla possibilità di concedere misure che potessero esplicitare autoritativamente i loro effetti sulle parti.

La formula *“salva diversa disposizione di legge”*, prevedeva già alcune eccezioni settoriali: l'art. 35 D. Lgs. n. 5/2003, riguardo ai procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, consentiva agli arbitri di sospendere cautelamente la delibera assembleare attraverso la pronuncia di un'ordinanza non reclamabile; tale previsione normativa è rinvenibile tutt'ora, a seguito della codificazione della normativa speciale sull'arbitrato societario, all'art.838-ter, co. 4, cpc.

Ante causam: in presenza di clausola compromissoria o compromesso era **ed è** competente il giudice ordinario; entro 60 giorni dalla applicazione della misura era **ed è** necessaria la notificazione della domanda di arbitrato a pena di inefficacia della misura cautelare ex art. 669 octies e novies cpc; fa eccezione la norma dell'art. 669 octies, c. 6 cpc, che consolida il provvedimento cautelare per i provvedimenti anticipatori (art. 700 cpc), compresa denuncia di nuova opera e danno temuto, anche senza instaurazione del giudizio di merito.

All'esito del giudizio arbitrale: con il lodo di rigetto della domanda la misura cautelare perdeva **e perde** efficacia, con l'accoglimento della domanda, il provvedimento cautelare rimaneva **e rimane** in vita sino al momento in cui il lodo veniva **e viene** depositato per l'*exequatur*.

Per le misure cautelari ante causam gli scenari ante riforma 2022 sono tutt'ora confermati.

I nuovi poteri cautelari attribuibili agli arbitri e l'art. 818 c.p.c.

Il novellato art. 818 c.p.c. stabilisce che le parti, anche con il rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri “*il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale*”; il comma 3, precisa che tale potere è esercitabile dopo che gli arbitri hanno assunto i loro poteri.

La ratio del legislatore è di rendere l'arbitrato ancora più simile al giudizio ordinario, ma non si è giunti a connaturare il potere cautelare alla figura dell'arbitro.

Sono le parti che hanno il potere di plasmare il processo arbitrale secondo le loro esigenze, facendo sì che tale potere tragga la sua legittimazione sempre dalla loro manifesta volontà.

Il rinvio a regolamenti arbitrali dell'art. 818 cpc.

Il novellato art. 818 c.p.c., prevede la possibilità di esprimere la volontà delle parti di concedere i poteri cautelari agli arbitri “... *anche mediante il rinvio a regolamenti arbitrali* ...”.

L'interpretazione di tale inciso non è pacifica; se da un lato si ritiene sufficiente il rinvio a regolamenti di arbitrati amministrati che prevedono il potere cautelare (es. Trib. Venezia, sez. impresa, 11 novembre 2024), altra giurisprudenza recente minoritaria, ritiene che il semplice rinvio non sia sufficiente, dovendovi essere una esplicita manifestazione di volontà delle parti esplicitata nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore, non essendo sufficiente un generico rinvio a un regolamento arbitrale che prevede il potere cautelare degli arbitri (Tribunale di Siracusa, ord. 9 febbraio 2026).

Le misure cautelari concedibili

Le misure cautela concedibili sono tutte quelle previste nel nostro ordinamento che possono essere concesse dal giudice ordinario, compatibili con il procedimento e sempre nei liti dei poteri concessi dalla volontà delle parti.

Sempre le parti che hanno il potere di plasmare il processo arbitrale secondo le loro esigenze espresse esclusivamente attraverso la loro volontà esplicita che può infatti attribuire agli arbitri la facoltà di concedere tutte, solo alcune o nessuna misura cautelare.

Sono considerate misure cautelari anche i provvedimenti di istruzione preventiva (non la perizia ai fini della conciliazione), come ha precisato Corte costituzionale n. 26/2010.

Può essere concesso anche un provvedimento *inaudita altera parte* se vi è il rischio che l'instaurazione del contraddittorio pregiudichi l'attuazione della cautela (art. 669 sexies, cpc).

Modifica dei provvedimenti cautelari ed esclusività

Modifica: nessun problema per quelli concessi dagli arbitri; per i provvedimenti del giudice ordinario concessi *ante causam* possono essere successivamente modificati – o revocati – dagli arbitri una volta instaurato il procedimento arbitrale, sempre a condizione che sia stato concesso dalle parti il potere di adottare misure cautelari; tale orientamento tuttavia non è pacifico.

Esclusività: in assenza della previsione di conferimento del potere cautelare, la competenza cautelare rimane esclusivamente in capo al giudice ordinario; in presenza del conferimento del potere cautelare agli arbitri, dal momento dell'accettazione dell'arbitro unico o la costituzione il collegio arbitrale, il giudice ordinario viene spogliato di tale prerogativa, essendo espressamente escluso il concorso dal c. 2 dell'art. 818 cpc: **“La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva”**.

La scelta della esclusività; problematiche conseguenti

Le complicazioni che può generare la scelta della esclusività sono legate a misure cautelari che coinvolgano anche la posizione di soggetti terzi estranei rispetto alla convenzione di arbitrato (es. sequestro presso terzi), nei confronti dei quali la misura cautelare disposta dagli arbitri è inefficace.

Potrà l'interessato adire il giudice ordinario nonostante la cristallizzazione della competenza esclusiva degli arbitri ex art. 818, c. 2, cpc?

La dottrina ha risposto positivamente sulla base del principio di effettività della tutela cautelare, la giurisprudenza ..., ma il principio mi sembra condivisibile.

Arbitrato d'urgenza

Alcuni regolamenti arbitrali, spesso richiamati dalle convenzioni – in particolare negli arbitrati amministrati – è previsto un escamotage per sostituire la giurisdizione del giudice ordinario anche prima della effettività di poteri degli arbitri, costituito dalla figura del c.d. **“arbitrato d'urgenza”**.

Tale procedura - che secondo l'orientamento prevalente, come visto, non richiede esplicito conferimento del potere cautelare essendo sufficiente il *“...rinvio a regolamenti arbitrali ...”* - prevede un arbitro unico, nominato, su istanza di parte, dall'organismo che fornisce l'arbitrato amministrato prima della costituzione del collegio arbitrale, a cui può essere chiesta *“l'adozione dei provvedimenti cautelari e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento”*.

La misura cautelare deve essere decisa in un ristretto margine di tempo, previa audizione delle parti e, constatata la sussistenza delle esigenze cautelari.

(Es. Art. 44, co. 1, Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.)

Le regole del procedimento cautelare in arbitrato

Sussistono disposizioni specifiche, ma la normativa di riferimento per il procedimento cautelare anche in arbitrato rimane, ove compatibile, quella del procedimento cautelare uniforme *ex art. 669-bis ss cpc*, da leggersi in combinato disposto con l'art. 816-bis *cpc*, che consente alle parti di stabilire, nella convenzione di arbitrato, o con atto scritto separato anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, *“le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento”*.

Pertanto, salvo diversa modalità stabilita dalle parti, la domanda va proposta con ricorso ai sensi dell'art. 669-bis *c.p.c.*, indicando la specie di misura cautelare richiesta, nonché l'indicazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che dovranno essere valutati, compatibilmente con la tipologia di provvedimento cautelare oggetto della domanda, mediante gli stessi criteri adottati dal giudice ordinario. Il provvedimento degli arbitri avrà la forma dell'ordinanza, sempre reclamabile.

Il reclamo avverso il provvedimento cautelare arbitrale

La disposizione all'art. 818-bis cpc, inserita dalla riforma 2022, prevede che *“contro il provvedimento degli arbitri che concede o nega una misura cautelare è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies cpc davanti alla corte di appello, nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, **per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, in quanto compatibili, e per contrarietà all'ordine pubblico**”*.

La norma segna una distinzione importante rispetto al “procedimento arbitrale unitario” statuendo l'impossibilità stabilita dalla legge di applicare *in toto* l'art. 669-terdecies cpc in tema di reclamo.

Il reclamo ex art. 818-bis cpc è esperibile solo per gli *errores in procedendo*, tassativamente indicati all'art. 829, co. 1, cpc, se compatibili (oltre che per contrarietà all'ordine pubblico), e non per difetti relativi al merito di cui all'art. 829, co. 4 e 5, ovvero attinenti al *fumus boni iuris* o il *periculum in mora*, rendendo il provvedimento, in assenza di vizi nella sua formazione, di fatto inespugnabile.

Il legislatore, escludendo la natura rescissoria del reclamo - che quindi anche in caso di accoglimento non potrà sostituire il provvedimento arbitrale - ha qui optato per un bilanciamento volto ad escludere il giudice statale da una valutazione "di merito" nel corso del giudizio arbitrale, che comporterebbe un'intromissione pericolosissima nella decisione dell'arbitro (Luiso).

I poteri cautelari degli arbitri nell'arbitrato irrituale

Il dato testuale sembra far ritenere che se vi è la espressa volontà delle parti di concedere la facoltà, possa essere attribuito agli arbitri potere cautelare anche in caso di arbitrato irrituale: l'art. 669 *quinques* cpc, in materia di procedimento cautelare unitario, prevede infatti che *“Se la controversia è oggetto di calusola compromissoria o è compromessa in arbitri **anche irrituali**, o se è pendente il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto disposto dall'art. 818, primo comma”* (conforme Tribunale di Livorno, ord. 12.9.2025, n. 1638).

L'orientamento, tuttavia, non è univoco (Tribunale di Venezia, 13 Marzo 2025 in materia di sequestro conservativo verso gli amministratori).

L'esclusione per parte di questo orientamento trova fondamento nell'art. 818 *bis* cpc in tema di reclamo appena esaminato, che ammette il gravame solo per gli errori di procedura, avulsi dall'arbitrato irrituale.

L'esecuzione delle misure cautelari

L'art. 818 *ter* cpc stabilisce che l'**attuazione delle misure cautelari** concesse dagli arbitri si svolge sotto il **controllo del tribunale** nel cui circondario è la **sede dell'arbitrato** o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, del tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata; per tale ultima ipotesi si deroga quindi alla disciplina della Conv. di New York del 1958 che prevede la delibazione del giudice italiano sul lodo estero.

Il mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l'attuazione del provvedimento cautelare risponde alla constatazione generale in base alla quale gli **arbitri**, in quanto **soggetti privati**, sono **privi di *ius imperii*** e di **poteri coercitivi**.

Non è necessario né l'exequatur né la previa notifica del precetto.

Contestazioni e difficoltà in corso di esecuzione

L'art. 669 *duodeces* cpc rinvia per l'esecuzione del sequestro all'art. 677 cpc e all'art. 491 cpc per le misure relative a somme di denaro. E' poi prevista la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento - qui interviene la deroga dell'art. 818 *ter* cpc a favore del giudice del luogo dove ha sede l'arbitrato - per le modalità di attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna rilascio, fare e non fare, attribuendogli anche la competenza di risolvere le difficoltà e le eventuali contestazioni, “**...Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito...**”.

Confermandosi la regola della competenza del giudice ordinario in sede di attuazione ex art, 818 *ter* cpc anche quando il provvedimento sia stato emanato da arbitri, per le “altre questioni” si distingue all'interno delle questioni che costituirebbero oggetto dell'opposizione all'esecuzione, tra quelle di merito di competenza degli arbitri e quelle di rito di competenza del giudice dell'attuazione.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE ...

E BUON LAVORO!

Avvocato Domenico Lucarini